

LA LETTERA

«Sulla reversibilità c'è stato un errore»

L'ente ammette che la circolare retroattiva che abbassa l'assegno ai vedovi è scritta male, includendo anche Bot e Cct

■ Con riferimento all'articolo di Antonelli «Parte il taglio delle pensioni di reversibilità» è opportuno precisare che la circolare 195 del 30 novembre 2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995. La posizione dell'Istituto è esplicitata nella precedente circolare n. 185 del 18 novembre 2015 dove sono state riconfermate le istruzioni già fornite con la circolare 38 del 20 febbraio 1996, emanata a seguito di parere ministeriale in merito.

L'articolo è basato su una tabella ricostruita estrapolando in maniera errata il paragrafo 2.2 della circolare n. 195/2015, il quale fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all'Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al fisco, tra cui i redditi non assoggettabili ad Irpef e il Tfr, che sono necessari per calcolare l'importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).

Tuttavia, la stessa circolare specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, sono calcolati unicamente redditi assoggettabili ad Irpef. Di conseguenza, l'affermazione che «oltre ai redditi personali soggetti ad Irpef devono essere conside-

rati rilevanti anche il Tfr e i redditi non assoggettabili ad Irpef» non è corretta. I redditi da capitale (quali rendite finanziarie e partecipazioni societarie), invece, sono sempre stati inclusi nel calcolo. Il riesame della circolare è ad ogni modo stato utile per rilevare la presenza di un refuso generalizzato nell'allegato 1, contenente le tipologie reddituali influenti sulle diverse rilevanze, fra cui anche la rilevanza 11 - Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, di cui all'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995. Infatti, diversamente da quanto scritto nel testo dell'allegato alla circolare n. 195/2015, non sono considerati ai fini del calcolo gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'Irpef.

Si coglie anche l'occasione per informare i lettori che, contrariamente a quanto scritto, gli arretrati di lavoro dipendente in Italia e all'estero riferiti ad anni precedenti non sono considerati ai fini del calcolo.

Pertanto, le procedure informatiche dell'Inps sono in ogni caso corrette rispetto alla normativa vigente e pertanto nessuna ulteriore riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti.

Si precisa infine, per scongiurare inutili allarmismi,

che non basta superare di poco il reddito della prima soglia (ma questo vale anche per le altre soglie) per subire una decurtazione del 25 per cento. È infatti prevista una clausola di salvaguardia che riduce il taglio: la reversibilità percepita da una persona con un reddito di «un euro sopra la soglia» è calcolata in modo che la somma fra la pensione di reversibilità e il reddito complessivo sia pari a quanto il soggetto avrebbe percepito se il suo reddito fosse stato pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

A titolo di esempio, se un soggetto ha una pensione di reversibilità di 1.000 euro al mese (13.000 euro l'anno) e gli altri redditi sono pari a 19.580,71 (sette euro superiore alla prima fascia), la pensione di reversibilità non viene decurtata del 25 per cento, ma di soli 7 euro all'anno. Questo garantisce un reddito complessivo pari a euro 32.573,71, equivalente a quello che sarebbe stato percepito se i redditi incumulabili fossero risultati pari a 19.573,71 euro.

Ufficio stampa Inps

